

---

# RETTIFICHE

---

**Rettifica del regolamento n. 716/90 del Consiglio, del 22 marzo 1990, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli**

*(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 80 del 27 marzo 1990 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 21 maggio 1990, 2ª serie speciale)*

Pagina 500, secondo prodotto, colonna di sinistra:

*anziché:* «ex 0302 65 95»,

*leggi:* «ex 0302 69 95».

---

**Rettifica del regolamento n. 810/90 della Commissione, del 30 marzo 1990, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia**

*(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 85 del 31 marzo 1990 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 7 giugno 1990, 2ª serie speciale)*

Pagina 108, allegato, prima colonna:

*anziché:* «Semi trasformati in: 5° termine»,

*leggi:* «Semi trasformati in: 5° termine (1)».

---

**Rettifica del regolamento n. 1094/90 della Commissione, del 30 aprile 1990, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia**

*(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 111 del 1° maggio 1990 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 28 giugno 1990, 2ª serie speciale)*

Pagina 60, allegato prima colonna:

*anziché:* «Semi trasformati in: 4° termine»,

*leggi:* «Semi trasformati in: 4° termine (1)».

---

**Rettifica del regolamento n. 1275/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari di Cipro, del Marocco e di Israele (1990)**

*(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 126 del 16 maggio 1990 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 12 luglio 1990, 2ª serie speciale)*

Pagina 102, articolo 1, primo comma, tabella:

per i numeri d'ordine 09.1111 e 09.1313 (Marocco e Israele) i dazi contingentali sono così modificati:

*anziché:* «— dal 1° al 30 novembre: 5,2 MIN 0,8 ecu/100 kg/l

— dal 1° al 31 dicembre: 4,5 MIN 0,5 ecu/100 kg/l»,

*leggi:* «— dal 1° al 30 novembre: 6,6 MIN 1,1 ecu/100 kg/l

— dal 1° al 31 dicembre: 5,7 MIN 0,7 ecu/100 kg/l».

---